

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2684/90 DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1990

relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 42, 43, 75, 100 A, 103, 113, 130 S e 235,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando che il Comitato economico e sociale, consultato sulla proposta della Commissione, non ha formulato il suo parere entro il termine impartitogli dal Consiglio ai sensi dell'articolo 198 del trattato; che occorre prescindere dalla mancanza di parere di detto Comitato;

considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca il diritto comunitario si applica di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che risulta necessario prevedere misure transitorie riguardo all'applicazione di una serie di atti comunitari per tener conto della particolare situazione esistente in detto territorio;

considerando che con la comunicazione del 21 agosto 1990 la Commissione ha presentato una serie di proposte di atti che il Consiglio deve adottare in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo, il quale, nella fase che precederà l'entrata in vigore definitiva delle misure transitorie, dovrà essere strettamente e costantemente associato all'iter di decisione previsto;

considerando che il Consiglio non potrà adottare tali atti prima della data dell'unificazione e che, tenuto conto del carattere eccezionale della situazione, è opportuno prevedere misure provvisorie;

considerando che dette misure provvisorie devono lasciare impregiudicate le modifiche che devono essere apportate alle proposte della Commissione nella fase d'esame e di adozione definitiva,

<sup>(1)</sup> Parere reso l'11 settembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del 13 settembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non essendo stato il Consiglio in grado di deliberare prima della data dell'unificazione tedesca sulle misure transitorie per l'applicazione degli atti di diritto comunitario al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, previsti nelle proposte della Commissione presentate al Consiglio nella comunicazione del 21 agosto 1990 e riportati in allegato al presente regolamento, in deroga agli atti di diritto comunitario di cui a dette proposte si applicano misure provvisorie nei limiti e alle condizioni indicati nel presente regolamento.

*Articolo 2*

1. La Commissione può autorizzare la Repubblica federale di Germania a mantenere provvisoriamente in vigore una regolamentazione applicabile nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non conforme ad uno degli atti di diritto comunitario di cui all'articolo 1.

Il mantenimento in vigore non può oltrepassare i limiti delle proposte della Commissione indicate in allegato.

2. L'autorizzazione, dovuta a circostanze eccezionali, non potrà successivamente essere invocata come precedente e resta in vigore fino alla data alla quale il Consiglio si pronuncia definitivamente sulle proposte della Commissione di cui all'articolo 1 o, se del caso, fino alla data dell'entrata in vigore della rispettiva misura transitoria, comunque non oltre il 31 dicembre 1990.

Scaduto questo termine, qualora il Consiglio non abbia adottato le necessarie misure transitorie, il diritto comunitario si applicherà pienamente.

3. La Repubblica federale di Germania informa immediatamente la Commissione dell'uso che essa fa dell'autorizzazione. La Commissione ne informa senza indugio il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale.